



**COMUNE DI
SANT'ARCAANGELO**
C.A.P. 85037 (Provincia di Potenza)

AREA TECNICA E TECNICO - MANUTENTIVA

PROPOSTE DI MODIFICHE AL REGOLAMENTO EDILIZIO

ART. 12: Sostituire il testo del 2° comma con il seguente:

Il filo di fabbricazione, ai fini della presente norma, è dato dal perimetro esterno delle pareti della costruzione, qualora esistono elementi decorativi, quali balconi e altre analoghe opere aggettanti, la distanza si misura come segue:

- a) per balconi od altre opere aggettanti, fino a ml. 1,50, dall'ingombro del fabbricato (tompagnatura);
- b) per balconi od altre opere aggettanti, aventi sporgenze superiori a ml. 1,50, dal filo esterno dell'oggetto medesimo, oltre 1,50.

ART. 13: al 2° comma, rigo secondo, sostituire la misura "di 1,20 m." con "1,50 m."

ART. 16: inserire il comma 1.bis nel testo che segue:

Per i piani seminterrati il volume si calcola tenendo conto dell'altezza rinveniente dalla sistemazione del terreno fino al piano di calpestio del piano superiore.

ART. 25: inserire il comma 4 bis, nel seguente testo:

Le planimetrie catastali ed altimetriche devono essere in scala non inferiore ad 1.2000 ed in formato DWG.

ART. 43: "allineamenti", va soppresso.

ART. 62: alla lettera "c" del 1° comma, dopo la parola "semiaperti" inserire il seguente periodo:

In questo caso il portico costituisce volume da calcolarsi per una altezza pari a ml. 1,00.

ART. 62: al primo capoverso eliminare la parola "o altro"

ART. 62: inserire, dopo l'ultimo periodo afferente la descrizione delle tettoie, 4° capoverso, il 5° e 6° capoverso, nei seguenti testi:

Le tettoie devono avere dai fabbricati le distanze previste dal presente regolamento qualora presentano confini esterni e distanze ridotte ad $\frac{1}{2}$, qualora siano realizzate nell'ambito di confini interni.

Nelle zone residenziali l'altezza massima delle tettoie non potrà superare ml. 3,00.

ART. 69: alla lett. a), del 2° comma, dopo la parola "inferiore" aggiungere le parole "a ml. 3,50 dal piano del marciapiede" e, le parole "piano stradale", aggiungere le parole "se non esiste marciapiede di larghezza superiore a quella dell'aggetto."

ART. 69: aggiungere, dopo il comma 3, i seguenti commi:

4. I balconi totalmente chiusi (bow – windows), o con alcuni lati chiusi, sono ammessi soltanto nelle costruzioni arretrate dal filo stradale o prospettanti su spazi pubblici di larghezza non inferiore a ml. 12,00, e sono sottoposti alle stesse limitazioni previste per i balconi aperti.

5. I balconi chiusi non sono ammessi ad una distanza inferiore dal confine laterale più vicino di almeno ml. 3,50. Se la superficie frontale di essi supera 1/3 della superficie della facciata, le distanze dal confine vengono computate dal filo esterno del corpo aggettante.

6. E' possibile la installazione di pensiline a copertura dei balconi con materiali simili a quelli già in opera.

Dopo l'art. 84, inserire l'art. 85 come segue:

ART. 85 –Norme transitorie-

Le norme di cui al presente Regolamento Edilizio (più restrittive rispetto a quelle previgenti) non si applicano alle richieste di permesso di costruire pervenute prima del 16 febbraio 2007.



IL RESPONSABILE DELL'AREA
(geom. Domenico CLAPS)